



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Il matrimonio acattolico

Autore: Edizioni Simone | 03/12/2016



*Il matrimonio acattolico è quello relativo a religioni diverse da quella cattolica e celebrato davanti ai relativi ministri di ciascun culto.*

Il matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti diversi da quello cattolico è regolato dalle disposizioni del codice civile concernenti il matrimonio celebrato

davanti all'ufficiale di stato civile, salvo quanto è stabilito dalla legge speciale concernente tale matrimonio.

Fino a pochi anni fa, l'unica fonte era rappresentata dalla L. 24 giugno 1929, n. 1159 e dal R.D. 28 febbraio 1930, n. 289 che disciplinavano il matrimonio cd. *acattolico*. Negli ultimi anni, il Governo italiano, in attuazione dell'art. 8, co. 3°, Cost. ha concluso accordi con i rappresentanti delle diverse confessioni presenti nel nostro Stato.

Il matrimonio acattolico non costituisce un *tertium genus* rispetto al matrimonio civile e quello concordatario; esso, infatti, è una *forma particolare del matrimonio civile*, con la *differenza* di essere celebrato da un ministro del culto acattolico, il quale assume la veste di *delegato* dall'ufficiale di stato civile.

È opportuno precisare che *gli effetti civili* del matrimonio acattolico sono subordinati alla *trascrizione* dell'atto di matrimonio nei *registri dello stato civile*.

In particolare, poi, nel sistema predisposto dalla legislazione del 1929 e del 1930, tuttora applicabile alle confessioni che non hanno stipulato intese, è prescritto che il *ministro* del culto sia cittadino italiano, che la sua nomina da parte degli organi del culto sia stata approvata dal Ministro degli Interni, e che, comunque, sia stato autorizzato dall'ufficiale di stato civile. Né l'approvazione del Ministro, né l'autorizzazione dell'ufficiale di stato civile sono necessarie nella procedura prevista dalle Intese, la quale, però, impone al celebrante di provvedere al rilascio di un *nulla osta* che attesti l'assenza di impedimenti e l'avvenuta lettura degli artt. 143, 144, 147 ai nubendi (lettura che nel matrimonio civile e in quello concordatario avviene durante la celebrazione). Per il resto, si applicano le norme che disciplinano il matrimonio civile, sia per quanto riguarda le *condizioni* necessarie per contrarre matrimonio e per le altre *formalità*, sia per la disciplina della *nullità e annullabilità*.



Il presente articolo è stato tratto dal volume edito da Edizioni Simone  
**MANUALE DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO  
(DIRITTO CIVILE)**

*di Massimiliano Di Pirro*

**SE VUOI LEGGERE TUTTO IL TESTO  
ACQUISTA IL VOLUME CLICCANDO QUI**